

Alla c.a.

- del sottosegretario di Stato con delega giustizia
Giacomo Caliendo
- del capo Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi
Luigi Birritteri
- del direttore generale del personale e della formazione, Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Carolina Fontecchia
- del direttore reggente dell'Ufficio I Affari generali - Direzione
generale del personale e della formazione - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Papacchini Angelo
- al direttore dell'Ufficio VI - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi
Paoluzzi Angelo
- del direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali dell'A.R.A.N.
Gentile Elvira

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – riunione del 2 marzo 2010

Sollecitato dall'intervento consapevole di molti ufficiali giudiziari, quale coordinatore del sito [ufficialigiudiziari.net](http://www.ufficialigiudiziari.net), sento il dovere di trasmettere alcune osservazioni in merito alla necessità di conservare per il funzionario unep, il nomen iuris di UFFICIALE GIUDIZIARIO.

E' circostanza da tutti apprezzata che le attribuzioni e le funzioni dell'ufficiale giudiziario evidenziano un assetto normativo che non si esaurisce nel contratto e negli obblighi da esso nascenti ma trovano riscontro e presupposto in disposizioni di legge che regolano, sotto

comminatoria di specifiche sanzioni, attribuzioni e adempimenti di estensione ed importanza certamente non secondarie alle mansioni ed agli obblighi contrattuali.

Perdere il nomen juris di Ufficiale Giudiziario è una distrazione che non crediamo compatibile con la sensibilità dimostrata da Questa Amministrazione sul tema della reale tutela dei diritti, non soltanto dei propri dipendenti ma dei terzi che vedrebbero smarrite certezze nel riferimento legale e processuale di una figura non altrimenti definibile nel suo connotato istituzionale.

Il Funzionario U.n.e.p., ovvero la perdita d'identità di un'intera categoria di professionisti.

La distinzione tra la figura del Funzionario Unep e quella dell'Ufficiale Giudiziario delineata dal nuovo ordinamento relativo al personale del Ministero della Giustizia, con l'intento di individuare e definire le mansioni in precedenza attribuite agli Ufficiali Giudiziari C1 e B3, ha determinato tra gli addetti ai lavori una vera e propria crisi di identità. L'esigenza di uniformare le distinte figure di impiegati del Ministero, accorpandole in categorie che tengano conto delle differenti aree di professionalità, pur rispondendo a imprescindibili scopi organizzativi, non può tuttavia ridursi, nel caso degli Ufficiali Giudiziari di area superiore, ad un mero 'nomen' privo di qualsivoglia contenuto identificativo.

L'attività dell'Ufficiale Giudiziario si contraddistingue da sempre per le attribuzioni che a questo soggetto sono riconosciute ed espressamente riservate dalla legge e dal D.P.R. 1229/59 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari).

Pertanto, nell'ambito delle attività e dei poteri di cui è titolare l'Ufficiale Giudiziario, occorre fare un distinguo tra quelle che sono le funzioni regolate dalla disciplina contrattuale da quelle che sono le attribuzioni connesse al ruolo processuale demandategli da specifiche norme di legge, cui la contrattazione privata non può decisamente derogare. Pensiamo alle norme sancite dal Codice civile (Libro VI-Tutela dei diritti), dal Codice di procedura civile, al T.U. Spese di giustizia (DPR 115/2002), fermo restando il disposto dell'art.97 Cost., per cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge.

La contrattazione collettiva oggi, nel riconoscere una sostanziale differenza tra ambiti di professionalità (aree), per cui lo svolgimento di più complesse funzioni amministrative, contabili, di dirigenza degli uffici, viene attribuito alle professionalità superiori (ex profilo C), all'interno degli Unep tuttavia pretende di sovvertire un intero sistema di norme e regolamenti, quale è l'ordinamento giuridico dello Stato, addirittura cancellando con un colpo di spugna un soggetto imprescindibile di un intero apparato giudiziario.

L'Ufficiale Giudiziario è organo di giurisdizione, cui la legge attribuisce compiti e responsabilità ben individuate. Privare questa figura del suo nome istituzionale significa svuotare di contenuto un intero ambito di professionalità. Ridurre una specifica professionalità, espressamente riconosciuta ed individuata dal legislatore all'interno della normativa processuale ed extraprocessuale, ad un mero '*nomen*' (ma neppure quello, se pensiamo che il termine *funzionario* dice tutto, ma in sostanza non dice nulla!), è una delegittimazione cui non si può assistere con indifferenza.

L'esecuzione forzata è la risposta che il legislatore di tutti i tempi ha voluto e vuole offrire alla domanda di tutela esecutiva, laddove uno Stato di diritto non può tollerare che il privato si faccia giustizia da sé: l'Ufficiale Giudiziario, quale organo cui è stato demandato questo importante compito primario, non può oggi essere privato della sua identità, ancorché da autorevole fonte, non può lo Stato di diritto rinunciare ad uno dei suoi più qualificati rappresentanti.

D.ssa Alessandra Barone
Ufficiale Giudiziario Dirigente
UNEP di Pistoia

Contratto integrativo e funzionario UNEP

Il decreto legislativo 165/2001 ha segnato una importante innovazione nel sistema delle fonti del rapporto di pubblico impiego.

La nuova normativa, infatti, superando la logica ancora sottesa alla legge quadro sul pubblico impiego, che relegava l'accordo a mera tappa di formazione dell'atto amministrativo, ha accreditato il contratto di diritto comune come fonte immediata di disciplina del rapporto di lavoro, e ciò mutuando principi e metodi dell'impiego privato.

Il decreto legislativo 165/2001 ha conferito al contratto collettivo il potere di modificare o abrogare la normativa preesistente, prevedendo la progressiva sostituzione della normativa pubblicistica con quella pattizia.

L'articolo 3 del decreto indica al contrario le amministrazioni che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti.

Per gli ufficiali giudiziari, a causa delle peculiarità inerenti il proprio status giuridico caratterizzante una commistione fra elementi pubblicistici e privatistici il passaggio al nuovo regime normativo è molto più delicato che per altre categorie.

Testimone ne è la formulazione del CCNL Comparto ministeri per gli anni 1998/2001 che all'art. 1 punto 2 recita come qui di seguito riportato:

2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale dipendente dall'amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché al personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e ai sensi della L. 401 del 1990 e al personale UNEP dell'amministrazione giudiziaria, salvo eventuali norme di raccordo per l'adeguamento della disciplina di particolari istituti.

Dunque il generale progetto di riforma non ha rappresentato una soluzione per l'ufficiale giudiziario, che rimane in concreto nello stato di ibridismo ordinamentale da cui proviene, ancora incapace di apprezzare una definizione univoca del suo "status" e della natura del suo rapporto di lavoro.

Permangono infatti, inalterati e presenti, come ritenuto unanimemente in dottrina, sia i tratti caratteristici del pubblico impiego che gli aspetti comuni all'esercizio di una attività privata, di una libera professione.

A titolo anche solo esemplificativo si ricordi che l'ufficiale giudiziario ha la diretta gestione, anche economica, dell'ufficio; mantiene una retribuzione proventistica, con conseguente onere di amministrazione di somme ingenti e di tenuta di una complessa contabilità; ha ancora l'obbligo di compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità personale, ove chiamato a dirigere l'ufficio, entro i termini previsti dalla legge tributaria, i modelli CUD concernenti il personale dell'ufficio e di compiere le trattenute fiscali, anche ai fini irpef, quale sostituto d'imposta.

L'ufficiale giudiziario si serve, ove ritiene e sotto la propria responsabilità, di proprio personale dipendente per la presentazione dei titoli cambiari (art. 2 legge 12 giugno 1973 n.349) e a questo, paga stipendi e contributi previdenziali.

Per quel che qui occupa non sembra potersi affermare una effettiva delegificazione della normativa preesistente, attualizzata, per quanto possibile, solo in taluni significativi aspetti, con la sottoscrizione di specifiche norme contrattuali di raccordo (art. 1 CCNL 98/2001) espressamente previste per l'adeguamento della disciplina del personale UNEP.

La contrattazione integrativa deve ritenersi un articolato di norme essenziale al fine di consentire anche in questo particolare settore l'applicazione della normativa generale sul pubblico impiego. Ciò naturalmente armonizzandosi con il contesto normativo esistente sia codicistico che pattizio.

L'attività dell'ufficiale giudiziario è regolata da norme specifiche del codice di procedura civile e del codice civile che oltre a disciplinare gli obblighi di ausiliario dell'ordine giudiziario gli attribuiscono anche funzioni autonome.

A titolo esemplificativo, possono essere ricomprese:

1) fra le attività giudiziali di diretto supporto alla giurisdizione

La notificazione degli atti (artt. 137 e ss. c.p.c.; artt. 47-51 dispos. di attuaz.); il compimento di atti esecutivi, quali il pignoramento mobiliare (art. 513 e 543 c.p.c.) e immobiliare

(art.555 c.p.c.), la vendita mobiliare (art. 534 c.p.c.); l'attuazione dei provvedimenti cautelari; la consegna di cose mobili (art.606 c.p.c.)e il rilascio degli immobili (art. 608 c.p.c.); l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare (art. 612 c.p.c.)

2) fra le attribuzioni di natura stragiudiziale

L'elevazione dei protesti (art.1 legge 12 giugno 1973, n. 349) le offerte reali e per intimazione (artt. 1209, 1212, 1216 c.c.; il deposito di somme e cose offerte; atto di constatazione ex art. 2674 c.c.; vendita come commissionario (artt. 532 e 533 c.p.c.).

Nonché tutte le attività della c.d. esecuzione privata: esecuzione del pegno (art.2797 cc.), esecuzione per ritenzione, esecuzioni coattiva per inadempimento del compratore (art. 1515 c.c.), acquisto in danno per inadempimento del venditore (art. 1516 c.c.); vendita di quote sociali (art. 2797 cc.).

Inoltre, a norma dell'art. 27 del D.P.R. 1229/59, può essere prescelto come consulente tecnico, perito o arbitro, previa autorizzazione del capo dell'Ufficio.

Ne consegue che laddove specifiche attribuzioni derivino direttamente da norme di legge non può, su un piano di corretta applicazione di esse, ritenersi che l'ufficiale giudiziario sia identificabile, o solo esclusivamente identificabile, nell'attuale figura professionale determinata dal contratto, dovendo se mai ritenersi che la volontà del legislatore fosse quella di attribuire tali attività a un soggetto particolarmente qualificato, che le svolge mediante rapporto libero-professionale”*a latere*”rispetto a quello di pubblico impiego.

Queste affermazioni trovano oggettivo riscontro nell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alle norme di raccordo di cui all'art 1, comma 2 del CCNL 1998/2001, ove si prevede che *"gli ufficiali giudiziari, nel rispetto dell'art. 53 del d.lgs 165/2001, continuano a svolgere le attività previste dal D.P.R. 1229/59 e da specifiche disposizioni di legge e che sono confermate... le modalità di corresponsione dei compensi derivanti da tali attività..."*, non potendo, evidentemente, ricomprendersi esse nel regime della omnicomprensività retributiva che invece opera in tutte le ipotesi in cui l'attività sia riconducibile allo svolgimento delle mansioni contrattualmente regolate a norma dell'art. 2071 c.c..

Deve quindi ritenersi che, considerata la varietà delle funzioni dell'ufficiale giudiziario, delle peculiarità delle stesse e la opportuna necessità di operare rinvii fra normative diverse per ragioni di completezza ed organicità di disciplina, sia necessario mantenere il nome giuridico “ufficiale giudiziario” distinguendo fra le ex aree B e C mediante apposizione di diverse indicazioni qualificanti quali “collaboratore” e “funzionario”. Potrebbe dunque essere ritenuto opportuno indicare le due categorie come “collaboratore ufficiali giudiziari” e “funzionari ufficiali giudiziari”.

Dott. Daniele Vannucchi

Dott. Francesco Caenevale

UNEP di Prato